

# **STATUTO**

**della Consulta dei Giovani del Comune di Crema**

## **ARTICOLO 1**

### *Istituzione*

1. È istituita dal Comune di Crema, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 30.03.1998, la "Consulta dei Giovani del Comune di Crema", di seguito denominata Consulta, i cui criteri di ordine generale per il funzionamento sono fissati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.02.1999.
2. La Consulta è un organismo permanente di coordinamento, confronto e sostegno delle attività a favore dei giovani di età compresa tra i sedici e i trent'anni, residenti a Crema e nei comuni dell'ambito territoriale cremasco.

## **ARTICOLO 2**

### *Finalità*

1. La Consulta ha come obiettivo principale favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica della città.
2. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con le associazioni giovanili presenti sul territorio del Comune di Crema (sia formali che informali) e con tutti i giovani che vorranno partecipare ai lavori della Consulta.
3. La Consulta collabora con l'Assessorato alle Politiche Giovanili mantenendo la propria autonomia in quanto organismo apartitico e libero da ogni condizionamento politico.
4. La Consulta, in quanto organo consultivo, dovrà, attraverso i suoi rappresentanti eletti democraticamente, rapportarsi periodicamente con l'Amministrazione Comunale e con il Consiglio Comunale.
5. La Consulta rappresenta un osservatorio permanente della realtà giovanile della città.
6. La Consulta, per il raggiungimento dei propri fini, potrà:
  - a. fornire pareri sugli atti dell'Amministrazione Comunale;
  - b. elaborare documenti e proposte di atti su varie tematiche da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
  - c. promuovere dibattiti, ricerche ed incontri inerenti varie tematiche;
  - d. favorire la costituzione di una rete di collaborazione tra le associazioni giovanili (formali ed informali) presenti sul territorio comunale e le istituzioni locali;
  - e. elaborare annualmente una progettualità per i giovani da sottoporre all'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà finalizzare alla realizzazione di detta progettualità apposito stanziamento di risorse;
  - f. collaborare con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative che riguardino le tematiche giovanili;
  - g. valorizzare la presenza, la cultura e le attività dei giovani nella società e nelle istituzioni, anche attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo giovanile;
  - h. promuovere e divulgare iniziative, eventi, dibattiti e manifestazioni finalizzate a valorizzare il mondo giovanile.

## **ARTICOLO 3**

### *Adesione*

1. Possono aderire alla Consulta tutti i giovani di età compresa tra i sedici e i trent'anni che intendano farvi parte.
2. Per aderire alla Consulta si devono far pervenire in Comune la relativa dichiarazione, in conformità ad un modulo di adesione predisposto dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, disponibile sui siti internet del Comune e della Consulta e una copia del documento di identità.
3. L'adesione alla Consulta di nuovi soggetti è possibile in periodo fissato dalla Consulta stessa e opportunamente comunicato al Comune e alla cittadinanza.

## **ARTICOLO 4**

### *Organi*

Sono organi della Consulta:

- a. la Consulta in Assemblea Plenaria;
- b. il Presidente;
- c. il Vicepresidente;
- d. il Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 5**

### *La Consulta in Assemblea Plenaria*

1. L'Assemblea Plenaria è composta da tutti i giovani che, in conformità ai criteri e secondo le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente Statuto, hanno aderito alla Consulta.
2. Sono membri di diritto alle Assemblee Plenarie, con diritto d'intervento ma senza diritto di voto:
  - a. il Sindaco;
  - b. l'Assessore alle Politiche Giovanili;
  - c. i Consiglieri Comunali di cui almeno uno in rappresentanza delle minoranze designati dal Consiglio Comunale;
  - d. il Dirigente Comunale, o suo delegato, del competente servizio comunale.
3. La Consulta rimane in carica per l'intero mandato del Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 6**

### *Compiti della Consulta in Assemblea Plenaria*

La Consulta in Assemblea Plenaria svolge i seguenti compiti:

- a. elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i Consiglieri, secondo le modalità di cui ai successivi art. 7,8 e 9 del presente Statuto;
- b. fissa le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui all'art. 1 comma 2 e all'art. 2 del presente Statuto e verifica l'attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in materia di Politiche Giovanili;
- c. propone e approva l'istituzione o lo scioglimento di Commissioni tematiche;
- d. istituisce i Gruppi di lavoro;
- e. propone e approva l'adozione di nuovi regolamenti interni o di modifiche al presente Statuto e ai regolamenti interni già esistenti, fino ad un mese prima della data fissata per le elezioni del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri. Soltanto le modifiche al presente Statuto, a seguito della loro approvazione in Assemblea Plenaria, dovranno poi essere approvate dalla Giunta Comunale.

## **ARTICOLO 7**

### *Il Presidente*

1. Il Presidente è eletto dalla Consulta in Assemblea Plenaria tra i propri membri e sulla base di una rosa di autocandidature, mediante espressione di voto limitata al massimo ad una preferenza, sulla base dei criteri di validità della seduta indicati nel successivo art. 13 del presente Statuto.
2. Le candidature devono pervenire in Comune e alla Segreteria della Consulta, in conformità ad un modulo di candidatura predisposto dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, entro il giorno precedente alla data della seduta fissata per l'elezione del Presidente.
3. Viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
4. Il Presidente della Consulta è eletto per due anni e può essere rieletto per un solo biennio anche consecutivamente.

5. In caso di rinuncia, dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente eletto, lo stesso verrà sostituito dal Vicepresidente, il quale porterà a termine il mandato in quanto nuovo Presidente della Consulta.
6. Il Presidente rappresenta la Consulta e provvede a convocare e presiedere l'Assemblea Plenaria ed il Consiglio Direttivo.
7. Non può essere eletto Presidente della Consulta colui il quale è titolare di altre cariche istituzionali o svolge funzioni direttive all'interno di un partito o di un movimento politico.

## **ARTICOLO 8**

### *Il Vicepresidente*

1. Il primo dei non eletti alla carica di Presidente, secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Statuto, è eletto Vicepresidente della Consulta. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
2. In caso di mancanza di un primo dei non eletti alla carica di Presidente, il candidato Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo le modalità di cui al successivo art. 9 del presente Statuto, è eletto Vicepresidente della Consulta. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. Il Vicepresidente della Consulta è eletto per due anni e, secondo le modalità previste dal presente articolo, può essere rieletto per un solo biennio anche consecutivamente.
4. In caso di rinuncia, dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Vicepresidente eletto o nell'eventualità prevista dall'art. 7 comma 5 del presente Statuto, lo stesso verrà sostituito secondo le modalità previste dal presente articolo. La rinuncia alla carica di Vicepresidente, a seguito di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, non comporta la decadenza dalla carica di Consigliere.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare della funzione.
6. Non può essere eletto Vicepresidente della Consulta colui il quale è titolare di altre cariche istituzionali o svolge funzioni direttive all'interno di un partito o di un movimento politico.

## **ARTICOLO 9**

### *Il Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo della Consulta è composto, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente, da un numero di Consiglieri nell'ordine di un terzo rispetto agli iscritti tra un minimo di cinque e un massimo di quindici, eletti dalla Consulta in Assemblea Plenaria tra i propri membri e sulla base di una rosa di candidature, sulla base dei criteri di validità della seduta indicati nel successivo art. 13 del presente Statuto.
2. Le candidature devono pervenire in Comune e alla Segreteria della Consulta, in conformità ad un modulo di candidatura predisposto dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, entro il giorno precedente alla data della seduta fissata per l'elezione dei Consiglieri.
3. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
4. I Consiglieri sono eletti per due anni e possono essere rieletti per un solo biennio anche consecutivamente.
5. In caso di rinuncia, dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno dei Consiglieri eletti o nell'eventualità prevista dall'art. 8 comma 2 del presente Statuto, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti alla carica di Consigliere. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. In caso di mancanza di un primo dei non eletti, si procederà entro un mese ad elezioni suppletive, secondo le modalità previste dal presente articolo ed adattate al numero di Consiglieri da integrare nel Consiglio Direttivo.
6. Non possono essere eletti Consiglieri coloro i quali sono titolari di altre cariche istituzionali o svolgono funzioni direttive all'interno di un partito o di un movimento politico.

## **ARTICOLO 10**

## *Compiti del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo della Consulta svolge i seguenti compiti:

- a. esercita funzioni di guida, impulso e coordinamento delle attività della Consulta;
- b. propone alla Consulta iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali di cui all'art. 1 comma 2 e all'art. 2 del presente Statuto;
- c. propone alla Consulta l'istituzione o lo scioglimento di Commissioni tematiche;
- d. istituisce o scioglie le Commissioni speciali;
- e. propone alla Consulta l'adozione di nuovi regolamenti interni o di modifiche al presente Statuto e ai regolamenti interni già esistenti, fino ad un mese prima della data fissata per le elezioni del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri;
- f. presenta annualmente al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Giovanili una relazione sull'attività svolta dalla Consulta;
- g. elegge al proprio interno un Consigliere con funzioni di Segretario Generale della Consulta.

### **ARTICOLO 11**

#### *Decadenza e dimissioni*

1. Nel periodo di permanenza in carica, i membri della Consulta decadono al raggiungimento del trentunesimo anno di età, dopo due assenze ingiustificate in un anno alle sedute della Consulta in Assemblea Plenaria o non avendo partecipato in un anno ad almeno due sedute della Consulta in Assemblea Plenaria..
2. Ogni membro della Consulta e del Consiglio Direttivo può dimettersi dal proprio ruolo facendo pervenire in Comune la relativa comunicazione, in conformità ad un modulo di dimissioni predisposto dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, disponibile sui siti internet del Comune e della Consulta.

### **ARTICOLO 12**

#### *Convocazione della Consulta in Assemblea Plenaria*

1. La Consulta si riunisce in forma assembleare in seduta ordinaria almeno sei volte all'anno. La convocazione è fatta dal Presidente che formula il relativo ordine del giorno, presiede la seduta e dirige i suoi lavori. La riunione di insediamento è convocata dall'Assessore alle Politiche Giovanili, che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente.
2. Il Presidente deve inoltre convocare la Consulta in forma assembleare in seduta straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei membri della Consulta medesima.
3. Della convocazione dell'Assemblea Plenaria viene data comunicazione al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili e al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Allo scopo di approfondire aspetti tecnici e conoscitivi riguardanti temi iscritti all'ordine del giorno della seduta, il Presidente può invitare i responsabili dei servizi e delle strutture comunali o esterni esperti nelle materie trattate.
5. Le funzioni di segreteria limitatamente alla trasmissione delle convocazioni e dei verbali predisposti dal Segretario Generale della Consulta sono svolte da un dipendente comunale designato dal Dirigente responsabile del Servizio Politiche Giovanili.

### **ARTICOLO 13**

#### *Validità delle sedute e delle deliberazioni*

1. Per la validità della riunione della Consulta in Assemblea Plenaria nella quale si procede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri è necessaria la presenza di un numero di membri pari alla metà più uno degli aventi diritto in quanto formalmente aderenti alla Consulta, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del presente Statuto a cui verrà sottratto il numero di assenti giustificati.

2. Per la validità di tutte le altre riunioni della Consulta in Assemblea Plenaria non è prescritto un determinato quorum.
3. La Consulta in Assemblea Plenaria delibera a maggioranza relativa dei presenti alla seduta.

#### **ARTICOLO 14**

##### *Sede*

1. La sede della Consulta è nei locali messi a disposizione, anche in modo non esclusivo, dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Presidente della Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati per le attività assembleari e per le riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 15**

##### *Retribuzioni*

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e da tutti i regolamenti interni sono a titolo gratuito.

#### **ARTICOLO 16**

##### *Disposizioni finali*

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e da tutti i regolamenti interni valgono le Leggi, le Normative ed i regolamenti vigenti.